



COMUNE DI BORDANO

Provincia di Udine

Medaglia d'oro al merito civile

COMUN DI BORDAN

Provincia di Udine

Medaglia di aur al merit civit

Prot.n. 4126

Bordano li 01.09.2014

N. REG. ORDINANZE 09 /2014

Oggetto: ORDINANZA PER ABBRUCIAMENTO RESIDUI VEGETALI.

## IL SINDACO

CONSIDERATO che le colture praticate sul territorio comunale sono in gran parte di tipo arboreo, ortivo e piccoli appezzamenti adibiti a giardino, che periodicamente vengono potati e/o ripuliti o sfalciati, con produzione di residui culturali quali ramaglie, residui di sfalcio e di colture orticole genere;

CONSIDERATO che la pratica dell'abbruciamento dei residui colturali sul luogo di produzione rappresenta un'usanza consolidata;

PRESO ATTO che non è tecnicamente né economicamente sostenibile, dai conduttori dei terreni agricoli, la raccolta, la diminuzione volumetrica, il trasporto con mezzi idonei fino agli impianti di smaltimento e/o riciclo dei rifiuti più vicini;

ACCERTATO che lasciare al suolo i residui agricoli in parola, può causare, in caso di forti piogge, il trascinarsi degli stessi nelle scoline e, successivamente, nei corsi d'acqua provocando ostruzioni e diminuzioni della capacità del deflusso;

delle acque con possibili conseguenze sull'assetto idrogeologico del territorio nonché il proliferare di erbe infestanti e la formazione di processi degenerativi che aumentano la presenza di insetti e zanzare;

VISTA la comunicazione prot. n. 3233 della Stazione Forestale di Gemona del Friuli che richiama la LR. 11/2014 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali) in cui si consente ai Comuni di emanare specifiche ordinanze atte a regolare la combustione in piccoli cumuli e quantità di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potatura e ripulitura;

VISTO l'art 256bis del D.Lgs. n.152/2006 così come modificato dal D.L. n. 91 del 24/06/2014;

VISTO il DLgs. 18/8/200 N. 267 e s.m.i.;

VISTO l'art.38 della Legge 08 giugno 1990, n.142;

VISTO l'art.40 dello Statuto Comunale adottato con deliberazione consiliare n.2/1997;

## ORDINA

Con decorrenza immediata e sino a nuove disposizioni, la regolamentazione della combustione, sul luogo di produzione, dei soli residui vegetali e residui di potatura, di raccolta prodotti orticoli provenienti da attività agricola e di sfalcio e ripulitura di terreni alle seguenti condizioni a tutela della salute e dell'ambiente:

- La combustione deve essere effettuata sul luogo di produzione esclusivamente nella fascia oraria compresa tra il sorgere del sole e fino al tramonto:

- Durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco, deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo ovvero da persona di sua fiducia; è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e di braci;

- La combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensioni limitate, in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro, avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;

- La combustione deve avvenire ad almeno 100 metri da civili abitazioni, manufatti e/o strutture;

- L'operazione deve svolgersi sempre in assenza di vento e preferibilmente in giornate umide. Il terreno utilizzato per l'abbruciamento deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad evitare l'insorgere ed il propagarsi del fuoco, in particolare deve realizzarsi una fascia priva di vegetazione di larghezza non inferiore a metri 5;

- Nel periodo in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi non è ammessa l'accensione di fuochi, e sono annullate tutte le deroghe previste dalla presente ordinanza;

- Resta vietata la combustione di materiali e sostanze diversi dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza;

La presente ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune, inviata alla Stazione dei Carabinieri di Osoppo ed al Comando dei Vigili dell'Associazione Intercomunale del Gemonese e diffusa sul territorio comunale, affinché la cittadinanza e gli utenti siano adeguatamente informati.

In caso di violazione della presente ordinanza, fatto salvo quanto previsto dalle norme contenute nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., troveranno applicazione le sanzioni di cui ai Regolamenti comunali vigenti. In assenza di specifici riferimenti normativi, ed in particolare sul rispetto della fascia oraria entro cui è possibile procedere all'abbruciamento dei residui vegetali o in altre situazioni contenute nella presente ordinanza, sarà applicata una sanzione amm.va da un minimo di € 25.00 ad un massimo di € 500.00; pagamento in misura ridotta € 50.00 (art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.).

Avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione o notificazione (legge 6/12/1971 n. 1034) oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni.

IL SINDACO  
dott. Gianluigi Colomba

Responsabile estensore documento: Carla Picco

Area informativa  
Isolamento sismico

Area Informativa  
Isolamento Sismico

